

REGOLAMENTO (CE) n. 1523/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2007

che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Nella percezione dei cittadini dell'Unione europea, cani e gatti sono considerati animali da compagnia, per cui non è accettabile usare le loro pellicce e i prodotti che le contengono. Esistono prove dell'esistenza nella Comunità di pellicce di cane e di gatto non etichettate e di prodotti contenenti tali pellicce. I consumatori sono pertanto preoccupati del fatto che potrebbero acquistare pellicce di cane e di gatto e prodotti che le contengono. Il 18 dicembre 2003 ⁽³⁾ il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione in cui esprime preoccupazione riguardo al commercio di tali pellicce e prodotti e chiede che vi venga posto un termine onde ripristinare la fiducia dei consumatori e dei dettaglianti dell'Unione europea. Nelle riunioni del 17 novembre 2003 e del 30 maggio 2005 il Consiglio Agricoltura e pesca ha inoltre sottolineato la necessità di adottare al più presto norme sul commercio delle pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono.

⁽¹⁾ GU C 168 del 20.7.2007, pag. 42.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 novembre 2007.

⁽³⁾ GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 695.

(2) È opportuno chiarire che dovrebbero essere interessate dal presente regolamento solo le pellicce delle specie gatto domestico e cane domestico. Tuttavia, essendo scientificamente impossibile differenziare le pellicce di gatto domestico da quelle di altre sottospecie di gatto non domestico, è opportuno che il presente regolamento adotti una definizione di «*felis silvestris*» che comprenda anche le sottospecie di gatto non domestico.

(3) Per rispondere alle preoccupazioni dei consumatori, numerosi Stati membri hanno adottato misure legislative volte ad impedire la produzione e la commercializzazione di pellicce di cane e di gatto.

(4) Esistono divergenze fra le disposizioni degli Stati membri riguardo al commercio, all'importazione, alla produzione e all'etichettatura delle pellicce e dei prodotti di pellicceria, allo scopo di impedire la commercializzazione delle pellicce di cane e di gatto o il loro utilizzo a fini commerciali. Alcuni Stati membri hanno vietato totalmente la produzione di pellicce di cane e di gatto vietando l'allevamento e l'abbattimento di tali animali per la loro pelliccia, mentre altri hanno adottato restrizioni alla produzione o all'importazione di pellicce e di prodotti che le contengono. In alcuni Stati membri sono state stabilite prescrizioni in tema di etichettatura. È probabile che la crescente sensibilizzazione dei cittadini riguardo alla questione induca altri Stati membri ad adottare ulteriori misure restrittive a livello nazionale.

(5) Di conseguenza, alcuni commercianti di pellicce dell'Unione europea hanno adottato un codice di condotta volontario che prevede l'astensione dal commercio di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Tuttavia tale codice si è rivelato insufficiente per impedire l'importazione e la vendita di pellicce di cane e di gatto, soprattutto nel caso dei commercianti che trattano pellicce la cui specie d'origine non è indicata e non è facilmente riconoscibile o che acquistano articoli contenenti questo